

Rapina (reato complesso)

La complessità del reato: tra unità del fatto, unicità dell'offesa e pluralità del “danno”

La decisione

Rapina - Reato plurioffensivo - Reato complesso - Rapina impropria - Forma di manifestazione tentata - Ipotesi di violenza o minaccia utilizzate dopo il mancato compimento della sottrazione - Configurabilità (C.p., artt. 56, 84, 628).

La rapina impropria ha carattere plurioffensivo, tutelando contestualmente i beni dell'inviolabilità del possesso e della sicurezza e libertà della persona; il delitto si riconduce al concetto di fattispecie criminosa complessa, per cui le fattispecie componenti la figura (sottrazione e violenza) possono presentarsi entrambe allo stadio di tentativo, sicché l'unitarietà della rapina resta tale anche quando dette condotte si arrestino ad ipotesi tentate (1).

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 12 settembre 2012 (ud. 19 aprile 2012) - LUPO, *Presidente* - ROMIS, *Relatore* - CIANI, *P.M.(diff.)*. - Reina, *ricorrente*.

La motivazione della decisione annotata è consultabile sul sito [web archiviopenale.it](http://web.archiviopenale.it).

Il commento

1. Il concetto della “fattispecie criminosa complessa” scende in campo nel dibattito penalistico con sensibile frequenza, utilizzato come è ogni qual volta l'interprete ravvisi l'unità di una figura normativa di incriminazione altrimenti destinata ad essere letta attraverso la duplicità/pluralità delle rispettive componenti-reato. La moltitudine dei richiami “nominali” a questa figura autonoma, ed all'inseparabilità delle sue parti, si ispira certo ad una *ratio* potente e suggestiva, per cui è alla specifica articolazione delle condotte criminali che la compongono, dal *prius* al *posterius*, che il legislatore dà peso e corrispettiva sanzione. Il c.d. diritto vivente si ferma qui, davanti ad una sufficiente concordia di opinioni attorno a questo schema di pensiero; si ferma però davanti a soluzioni che di volta in volta, ovvero a seconda della fattispecie incriminatrice indagata, appaiono in fin dei conti non ispirate ad una logica realmente

coerente ed omogenea, che guardi al reato complesso sia come unità di fatto che come unità di norma.

Il delitto di rapina entra nell'approccio di questo dibattito come figura esemplificativa: del resto, ha senz'altro la tara genetica di appartenenza alla categoria complessa, per come descritto e punito dall'art. 628 c.p. La condotta designata nella disposizione, infatti, è costituita dalla stessa azione di sottrazione-impossessamento tipica del furto, cui si aggiunge l'elemento della violenza alla persona o della minaccia, da qui risultando la commistione per l'appunto del reato di furto con il corrispondente reato relativo al tipo di violenza di volta in volta esercitata (percosse, minacce). Un distinguo, interno alla figura delittuosa, si coglie poi nella diversa successione di queste condotte, per la differente direzione finalistica del comportamento violento o minaccioso. Nel caso in cui la violenza o la minaccia esercitate rappresentino il mezzo, precedente o concomitante rispetto all'impossessamento, usato per perseguire l'offesa al patrimonio, si realizza l'ipotesi della rapina c.d. propria; quando invece la violenza o la minaccia servono come mezzo per assicurare il possesso della cosa sottratta o, in alternativa, per procurare a sé o ad altri l'impunità, si avrà la diversa fattispecie definita rapina impropria.

In più, ad assegnare al delitto ex art. 628 c.p. il ruolo di paradigma di riferimento in una ricerca critica attorno alla complessità del reato, si aggiunge l'attenzione prestata a questa fattispecie dall'ultima parola spesa in argomento dalle Sezioni Unite, le quali - ancora oggi, e in queste pagine in annotazione - lasciano riversate sulla struttura del reato di rapina tutte le perplessità che la tradizione ha affidato alla teorica sul reato complesso.

La questione rimessa alle Sezioni unite muove dalla casistica in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti all'impossessamento della cosa altrui, non portati a compimento per fatti indipendenti dalla sua volontà, venga ad adoperare violenza o minaccia nei confronti di quanti cerchino di ostacolarlo, per assicurarsi l'impunità. E si apre a due prospettive esegetiche: punire a titolo di furto tentato in concorso con il delitto di minaccia o quale altro delitto sia integrato tramite il comportamento violento, o piuttosto punire per tentata rapina impropria ai sensi dell'art. 628, co. 2, c.p.

Davanti alla contrapposizione, il consesso riunito si schiera a fianco della maggioritaria corrente giurisprudenziale, che del tentativo di rapina impropria ammette la configurabilità anche in difetto del compimento della sottrazione della cosa mobile. Così si saldando due premesse, che diventano anche i confini dell'analisi che segue.

L'una. La rapina ha natura unitaria, quale reato plurioffensivo: con l'azione violenta e la sottrazione del bene si aggrediscono contemporaneamente due beni giuridici, il patrimonio e la persona.

L'altra. La rapina è un'unità inscindibile, quale reato composto: condivisa la natura unitaria del reato complesso, risultante dalla fusione di due reati, i componenti costitutivi delle figure criminose originarie non ammettono valutazioni separate.

Dal fatto al diritto, la Suprema Corte scrive il principio per cui nel dettato codicistico dell'art. 628 c.p. si manifesta chiaramente *«la scelta normativa di tutelare i beni giuridici patrimonio e persona, o, per meglio dire, i beni dell'inviolabilità del possesso e contestualmente della sicurezza e libertà della persona»*. La natura unitaria della rapina quale reato plurioffensivo si radica, insomma, nella aggressione contemporanea di due beni giuridici, il patrimonio e la persona, come spiega logicamente la stessa formulazione letterale della norma: il legislatore, con l'espressione "immediatamente dopo", intendeva stabilire il nesso temporale che deve intercorrere tra i segmenti dell'azione criminosa complessa; intendeva quindi mettere al centro la necessità di un collegamento logico-temporale tra le condotte di aggressione al patrimonio e di aggressione alla persona, attraverso una successione di immediatezza che giustifica l'equiparazione del trattamento sanzionatorio tra la rapina propria e impropria, quanto a dire un arco temporale tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere.

Così, l'osservazione della ricchezza tipica dell'episodio fattuale, in quanto commistione di furto e violenza/minaccia, nella decisione in commento si combina con la presa d'atto della unitarietà di contesto, in quanto vicenda complessa che la descrizione fornita dalla norma incriminatrice fotografa con un solo scatto. Come da tradizione esegetica, questa medesimezza ed unità fa poi da sfondo al riscontro di una pluralità di disvalori penali.

L'analisi sul "fatto" del delitto di rapina si presta in effetti a passaggio propeudeutico rispetto ad ogni ragionamento sulla complessità (pluri)offensiva del reato: si tratta allora di comprendere esattamente i contorni e gli effetti di questa contestualità che è immediatezza, di questo collegamento logico-temporale che congiunge i due estremi delle *«condotte di aggressione al patrimonio e di aggressione alla persona»*.

2. *In medias res*, è proprio la duplicità di forme in cui si articola (in alter-

nativa) il delitto *ex art. 628 c.p.* a lasciar individuare ad elemento strutturale (comune) una “immediata unità di contesto”¹ (impossessamento mediante violenza o minaccia, violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione)². La formulazione della norma spiega difatti il nesso temporale che è anche collegamento logico necessario tra i segmenti dell’azione aggressiva³: un fatto stretto in un tempo.

Eppure - riconosce ancora la Suprema Corte - qui si assiste a più offese: «*il delitto di rapina ha, nelle sue due configurazioni, natura unitaria, quale reato plurioffensivo, in cui, con l’azione violenta e la sottrazione del bene, si aggrediscono contemporaneamente due beni giuridici, il patrimonio e la persona. Del resto è opinione ampiamente condivisa quella della natura unitaria del reato complesso; pertanto, se la rapina costituisce un reato composto risultante dalla fusione di due reati; non se ne può scindere l’unità valutando separatamente i componenti costitutivi delle figure criminose originarie*».

Nel pensiero delle Sezioni Unite si coglie allora uno spazio di contraddizione, che passa tra il riconoscimento dell’inscindibile unità delle componenti del fatto complesso, già di per sé tipiche, e la valutazione disgiunta/duplicata dei profili offensivi tratti dalle tipicità “originarie” dei singoli reati componenti. All’interprete che legge questa contraddizione sembra pertanto imporsi il compito di verificare a monte la validità della stessa categoria plurioffensiva del reato, e ragionare se piuttosto, a specchio dell’unicità del fatto tipizzato, stia necessariamente una offesa unica, che rende il reato monoffensivo.

È chiaro che “l’idea tipica” di offesa incriminata esprime il significato disvalutativo attribuibile alla situazione fattuale dipinta dalla fattispecie di volta in

¹ Precisamente, nella rapina impropria la legge vuole che la condotta violenta o minacciosa sia tenuta dal rapinatore immediatamente dopo la sottrazione, parlandosi al proposito di «nesso di contestualità dell’azione complessiva», così Cass., Sez. II, 18 maggio 1990, Vilia ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 186764; Id., Sez. VI, 11 febbraio 1999, Stefano, *ivi*, n. 212888. V. anche Id., Sez. VI, 16 ottobre 2008, A., in *Cass. pen.*, 2010, 231; Id., Sez. II, 26 ottobre 2000, Apicella, in *Mass. Uff.*, n. 217426.

² V. CRESPI, *Rapina ed estorsione*, in *Giust. pen.*, 1947, II, 541; cfr. Cass., Sez. I, 18 gennaio 1966, Pinto, in *Mass. Uff.*, n. 101728, per il rilievo degli elementi «dell’immediatezza dell’imposizione» e della correlativa «imminenza del danno».

³ Si veda la pronuncia annotata, per cui «*nella formulazione della norma svolge un ruolo centrale la necessità di un collegamento logico-temporale tra le condotte di aggressione al patrimonio e di aggressione alla persona, attraverso una successione di immediatezza. È necessario e sufficiente che tra le due diverse attività concernenti il patrimonio e la persona intercorra un arco temporale tale da non interrompere il nesso di contestualità dell’azione complessiva posta in essere. Questo è il punto centrale e il solo indefettibile della norma incriminatrice del comma secondo dell’art. 628 c.p. che giustifica l’equiparazione del trattamento sanzionatorio tra la rapina propria e quella impropria, indipendentemente dall’essere quelle stesse condotte consumate o solo tentate*».

volta riguardata, quale punto di saldatura tra la tipicità come dato linguistico descrittivo e la tipicità come connotato strutturale dell'illecito⁴. Da qua, il nodo da sciogliere è se la necessaria monoffensività del reato (leggi, di ogni reato) da un canto collimi con una esegesi delle fattispecie che sia culturalmente orientata⁵, dall'altro si attesti altresì conforme a quella "generale intenzione" del legislatore che nella creazione di un sistema penale organizzato in ordinamento unitario - come dichiara l'art. 16 c.p. - vuole fissato "il caso" incriminato da ogni disposizione alla stregua di regole ermeneutiche volte a mantenere l'equilibrio interno del sistema stesso. Un equilibrio che pretende la regola dell'unicità dell'offesa, segnatamente dell'unicità dell'interesse pregiudicato, entro l'unità del fatto tipico.

L'intuizione per cui, sebbene la storicità del fatto appaia sempre "colma" di interessi⁶, sia nondimeno nota costante la scelta normativa di isolare la tutela giuridica ad un unico bene⁷ in corrispondenza dell'unicità del reato, trova conforto proprio nella singolare identità del tipo di fatto incriminato, ove traspare l'identità dell'offesa. Più chiaramente. Che si debba isolare nella norma un solo interesse immediatamente protetto, "derubricando" dall'offesa quanti e quali "eventuali" nel senso di solo indirettamente avvantaggiati dal meccanismo di tutela penale⁸, pare discendere come conseguenza logicamente necessaria dalla previa ed esatta visualizzazione «del fatto che costituisce reato»⁹,

⁴ Si vedano le riflessioni sviluppate in proposito da PREZIOSI, *La fattispecie qualificata*, Padova, 2000, 76 ss.

⁵ Cfr. PALAZZO, *Testo, contesto e sistema nell'interpretazione penalistica*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di Dolcini, Paliero, I, Milano, 2006, 521, per cui la certezza di significato imposta e presupposta dalla regola penale deve avere radice nel linguaggio, derivando dall'uso linguistico consolidato di una certa espressione verbale. Semmonché, detta certezza - prosegue il pensiero dell'Autore - manca fino al momento in cui il significato linguistico non viene a contatto con i fatti, e nella sua flessibilità consenta di afferrarne il significato, necessariamente condizionato dal contesto.

⁶ Per questi rilievi, GREGORI, *Adeguatezza sociale e teoria del reato*, Padova, 1969, 25 ss.; ENGISCH, *Introduzione al pensiero giuridico*, Milano, 1970, 303.

⁷ Esamina la complessità della delimitazione del bene giuridico protetto dalla norma penale, entro una molteplicità di "scopi", PAGLIARO, *Bene giuridico e interpretazione della legge penale*, in *Studi in onore di Francesco Antolisei*, II, Milano, 1965, 396, nota 16.

⁸ Cfr. per tali aspetti ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena*, Torino, 1913, 578; CARNELUTTI, *Il danno e il reato*, Padova, 1930, 68 ss.; ANTOLISEI, *L'offesa e il danno nel reato*, Bergamo, 1930, 109 ss.; DEAN, *Il rapporto di mezzo a fine nel diritto penale*, Milano, 1967, 34 ss.; STELLA, *L'alterazione di stato mediante falsità*, Milano, 1967, 226 ss.

⁹ Si rinvia alle considerazioni critiche svolte sul fronte della plurioffensività da PREZIOSI, *Falso innocuo e falso consentito: spunti problematici sul bene protetto*, in *Le falsità documentali*, a cura di Ramacci, Padova, 2001, 149 ss. Per un richiamo di sintesi sulle obiezioni rivolte alla teorica della plurioffensività in materia di reati di falso, v. RAMPIONI, *Il problema del bene giuridico nelle falsità documentali*, in *Le*

secondo l'unico ed unitario angolo prospettico fotografato dalla disposizione nel mettere in primo piano, tra loro concatenate, determinate circostanze fattuali¹⁰.

Queste considerazioni “di massima” introducono alla fondamentale lettura del dettato codicistico dell'art. 84 c.p., relativo appunto al reato complesso: già le prime riflessioni vi avevano difatti percepito una dimensione di autonomia di fatto ed offesa, chiosando che «*Il reato complesso, infatti, in ogni caso, e indipendentemente da qualsiasi rilievo circa i principi sotto i quali va ricondotto, non è la somma dei reati che lo compongono. Il furto con violenza sulle cose, ad es., è più che la somma di un furto semplice e di un danneggiamento; la rapina è più che la somma di un furto semplice e di una violenza privata, ecc. Come del resto è dimostrato anche dalla pena da applicare, per le ipotesi di reato complesso, che è diversa da quella per le ipotesi di concorso, la quale non è giudicata adeguata alla particolare criminosità che palesa la perpetrazione di un reato complesso*»¹¹.

Meglio che una somma di reati, si scorgeva quindi nel reato complesso «*la risultante del raggruppamento degli estremi costitutivi di distinti reati semplici*»¹²; così come oggi il linguaggio della giurisprudenza contemporanea scrive della natura unitaria che compone il reato composto risultante dalla fusione di due reati, per cui «*non se ne può scindere l'unità valutando separatamente i componenti costitutivi delle figure criminose originarie*».

Simili riflessioni forniscono allora materiale ad una confutazione della tesi che categorizza i reati plurioffensivi, pensando di contro che sia sempre prevalente “uno” tra i beni giuridici sottesi alla norma¹³, così come la “regolare”

falsità documentali, cit., 112 ss.; GIACONA, *La problematica dell'offesa nei delitti di falso documentale*, Torino, 2007, 7 ss.; ID., *Delitti di falso documentale: il problema dell'individuazione della vittima*, in *Foro it.*, 2008, II, 205 ss.

¹⁰ In termini si citano le parole di PREZIOSI, *La fattispecie qualificata*, cit., 76, nota 91, che in parte disattendendo il pensiero espresso da PALAZZO, *Legge penale*, in *Dig. Pen.*, VII, Torino, 1993, 342 ss. - «*La dissoluzione del “tipo”, cioè dell'omogeneità valutativa incarnata dalla fattispecie, comporta fatalmente la dilatazione del compasso edittale al di là di quanto imposto ... dalla necessaria proporzionalità ... prima di essere formulato il “tipo” deve essere per così dire pensato, poiché nessun espediente linguistico potrà supplire all'assenza di una visione e comprensione “tipologica” della realtà da sottoporre a disciplina penale ... si tratta di un canone metodologico, inespresso e privo di forza normativa: quasi di un abito mentale*» - riconosce al cosiddetto abito mentale forza normativa, «*“regola” non scritta, nel senso di modello o archetipo normativo, che, però, a differenza delle altre norme, anche non scritte, è autolegittimante*».

¹¹ RANIERI, *Il reato complesso*, Milano, 1940, 10 ss.

¹² VANNINI, *Ricostruzione sintetica della dottrina del reato*, Siena, 1927, 117.

¹³ BETTIOL, *Diritto penale*, Padova, 1982, 634; sul punto BRUNELLI, *Il sequestro di persona con finalità*

consistenza del reato complesso non si apprezza «*nella semplice somma di due illeciti, ma nella loro fusione secondo determinati nessi o schemi*»¹⁴. La fusione dei disvalori, che rende l'offesa unica, è allora quella - e solo quella - definita di volta in volta nella unità tipica, che di volta in volta descrive (anche nel reato complesso) una autonoma vicenda umana: per cui, a leggere attentamente la lettera della norma incriminatrice, si giunge ad esempio ad escludere un tentativo di rapina impropria quando, subito dopo il tentativo di sottrarre la cosa, venga usata violenza o minaccia¹⁵, venendosi a selezionare per bocca della nuova tipizzazione *ex art. 628, co. 2, c.p.* una apparenza fenomenica che la sottrazione qui impone completata¹⁶.

La prospettiva di estrarre "il" senso di disvalore di cui "il" fatto parla al consociato, si giustappone così alla diffusa tendenza giurisprudenziale di matematizzare l'episodio punito (reato complesso) come sommatoria di più fattori storici (singoli reati componenti), così da continuare ad assegnare a ciascuna circostanza fattuale tipizzata lo stesso significato che avrebbe ancorché avulsa dallo specifico contesto d'insieme, senza quindi dare ai singoli elementi un valore secondo il significato che ne deriva dalla rispettiva (locale) connessione.

3. L'analitica disamina del disposto generale sulla fattispecie complessa, e della relativa casistica di parte speciale, lascia proseguire in questa direzione di revisione critica della dimensione della plurioffensività penale.

L'inquadramento dogmatico dell'ipotesi di reato complesso come unificazione legislativa di almeno due reati¹⁷ scolasticamente si esemplifica nel reato di

tipica: profili storici e dogmatici, in *Ind. pen.*, 1990, 577 ss.

¹⁴ PROSDOCIMI, *Reato complesso*, in *Dig. Pen.*, XI, Torino, 1996, 220.

¹⁵ Sul punto diffusamente BRUNELLI, *Brevi considerazioni su tentativo di rapina impropria e fattispecie penali con plurimo comportamento*, in *Cass. pen.*, 2003, 3627 ss.; Cass., Sez. V, 13 aprile 2007, P.G. in proc. Mekhatria, in *Riv. pen.*, 2007, 1209. *Contra*, Cass., Sez. II, 21 gennaio 1988, Mastrogiacomo, in *Mass. Uff.*, n. 179348; Id., Sez. II, 14 ottobre 2003, Monaco, *ivi*, n. 227763; Id., Sez. II, 10 novembre 2006, Taroni, *ivi*, n. 235448; Id., Sez. II, 20 marzo 2008, Boudegzdame, *ivi*, n. 240104; Id., Sez. II, 8 aprile 2008, Petocchi, *ivi*, n. 240408.

¹⁶ In senso contrario la pronuncia in commento, che ha dato conforto all'indirizzo nettamente prevalente per cui «*È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità*».

¹⁷ Sia che questa unificazione avvenga attraverso la formazione di una fattispecie astratta unitaria ed autonoma, sia che l'unificazione si realizzi mediante la previsione della forma aggravata di uno dei reati unificati, v. RANIERI, *Il reato complesso*, cit., 17 ss.; MORO, *Unità e pluralità di reati. Principi*, Padova,

sequestro di persona a scopo di estorsione previsto dall'art. 630 c.p. quale «*figura autonoma di reato, qualificabile come reato complesso, poiché confluiscono in esso, come elementi costitutivi, fatti che costituirebbero per se stessi reato, ai sensi dell'art. 84 c.p., nel senso che il sequestro di persona a scopo di estorsione è caratterizzato dall'uso di un mezzo-sequestro di persona finalizzato a conseguire un ingiusto profitto, come prezzo della liberazione dell'ostaggio e si consuma indipendentemente dal conseguimento del profitto*»¹⁸; pacifica è l'etichettatura sotto questa categoria pure della fattispecie del terzo comma dello stesso art. 630 c.p., reato complesso «*perché l'omicidio volontario costituisce una circostanza aggravante del sequestro e dà luogo ad un'unica fattispecie sottoposta alla disciplina dell'art. 84 del codice penale*»¹⁹. Ebbene, è chiaro come a monte di ciascuna di queste osservazioni, ed applicazioni, vada a porsi il riconoscimento di un rilievo propriamente strutturale - ex art. 15 c.p. - della connessione operata dal reato "combinato" rispetto alle fattispecie "semplici". Questa premessa non vale solo ad allontanare definitivamente l'istituto *de quo* dallo spettro di essere espressione di un principio autonomo di assorbimento²⁰ o piuttosto di consunzione²¹, ma sbarra pure la traduzione della dicitura del reato complesso ex art. 84 c.p. nella figura di reato complesso in senso ampio, per tale dovendosi intendere «*non quello nel quale ad un reato-base si aggiunge un quid non costituente reato, ma quello nel quale, in concreto, si fondano due fatti costituenti reato, sia pure entro l'orizzonte di un reato dominante che viene (entro certi limiti) ad assorbire l'altro*». In una simile evenienza il legislatore, all'atto di fissare la pena per il «reato consumante», avrebbe difatti considerato come il «fatto consumato» rappresenti in concreto una modalità del fatto principale in quanto prodromo o sua appendice naturale²².

1959, 249; VASSALLI, *Reato complesso*, in *Enc. Dir.*, XXXVIII, Milano, 1987, 822; PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2003, 628 ss.; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2003, 537 ss.; ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Milano, 2004, 748. Recentemente si veda SORRENTINO, *Il reato complesso. Aspetti problematici*, Torino, 2006, 5 ss.

¹⁸ Cass., Sez. II, 20 novembre 1991, P.G. in proc. Romano ed altro, in *Mass. Uff.*, n. 189487.

¹⁹ Cass., Sez. II, 5 aprile 1990, Bernasconi, in *Mass. Uff.*, n. 184691. V. anche Ass. Milano, 9 marzo 2009, B., in *Corr. merito*, 2009, 763 ss.

²⁰ NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, Padova, 1982, 392 ss.

²¹ VASSALLI, *Reato complesso*, cit., 834; PROSDOCIMI, *Reato complesso*, cit., 216; nel senso che la norma rappresenterebbe il riferimento legislativo del principio di consunzione, MARINUCCI, DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2012, 459 ss.

²² PROSDOCIMI, *Reato complesso*, cit., 216 s.

Ne discende la negazione “dell’assorbimento” del reato di sequestro di persona entro l’aggravante della limitazione della libertà personale della vittima prevista in tema di violenza sessuale dall’art. 609 *ter*, co. 1, n. 4, c.p. Il disposto di parte generale, ex art. 84 c.p., sancisce difatti che «*le disposizioni degli articoli precedenti [e cioè quelle sul concorso di reati] non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sè stessi, reato*»: ebbene, esso «*sta a significare che le disposizioni di legge le quali prevedono un reato complesso devono, nella loro astratta formulazione, fare riferimento - o come elemento costitutivo o come circostanza aggravante - a un fatto che nella descrizione legislativa costituisce di per se stesso reato, onde restano escluse dalla disciplina dell’articolo 84 del c.p. tutte quelle ipotesi in cui il fatto descritto ha una portata diversa. Ciò che si verifica in relazione alla circostanza aggravante speciale prevista in materia di violenza sessuale la cui descrizione legislativa (fatto commesso “su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà sessuale”) non rappresenta un fatto che costituisce di per se stesso reato, ma una pluralità di ipotesi, la maggior parte delle quali di nessun rilievo penale: un soggetto, infatti, può trovarsi nella condizione suddetta non tanto (o non solo) perché vittima di un sequestro di persona, ma anche per altre diverse ragioni: ad esempio, perché in stato di detenzione, ovvero perché si trova ricoverato in un ospedale in situazione tale da non potersi muovere, o perché rimasto accidentalmente chiuso in un’abitazione ove si introduce lo stupratore ecc.*»²³.

L’entrata in gioco del principio di cui all’art. 15 c.p. a spiegare la realtà strutturale unica ed unitaria del reato complesso ex art. 84 c.p. mette in ulteriore rilievo il dubbio sulla validità della pur diffusa soluzione per cui è soltanto una tra le condotte conteggiate nella descrizione del reato complesso che riceve considerazione con prevalenza sulle altre, sicché «*è in base all’offesa dalla stessa immediatamente prodotta, a un determinato bene o interesse penalmente protetto, che il reato complesso viene classificato sotto un titolo, piuttosto che un altro, del codice penale*»²⁴. Come a dire che non tutte le condotte previste, pure se necessarie in senso strutturale e fattuale, contrassegnano il disvalore del fatto.

Sulla scorta di questo ragionamento, si spezza l’idea apprezzata ed abbracciata pure dalla pronuncia in nota, che vede nel reato complesso lo sviluppo di una

²³ Cass., Sez. II, 8 ottobre 2003, Tegri ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 227610.

²⁴ RANIERI, *Il reato complesso*, cit., 53.

pluralità di offese²⁵: perché «violando più precetti che sono diversi tra di loro, offende anche più beni, in quanto viola un precetto primario, scindibile in più parti, ciascuna delle quali è conforme ad altro precetto semplice. E, pertanto, poiché più precetti si trovano riuniti, per disposizione espressa di legge, in quello che crea il reato complesso, che assorbe le singole trasgressioni, come esso tutela necessariamente più beni della vita, così la sua violazione è offesa dei beni diversi che ne ricevono protezione»²⁶.

V'è di contro nel reato complesso una «unità di contesto», che «non ha il significato di unità di tempo in senso matematico, o quello soltanto di contemporaneità assoluta, tra più condotte, ma di mancanza d'intervallo apprezzabile tra di esse, d'interruzione, di deviazione ad altri atti»: vi si esprime dunque «una continuità di comportamento che, senza alcun sensibile intervallo tra i vari atti che lo compongono, sbocca in un evento finale che tutti li assomma nella sua valutazione, e che rientrano, per questo, in una sola fattispecie di reato»²⁷. Insomma, sebbene le condotte costitutive del reato complesso possano vedersi come pluralità in senso strettamente naturalistico-fenomenico, le stesse si prestano ad essere lette come unitarie in termini socio-valutativi.

Seguendo l'esposto tracciato argomentativo, la costruzione del reato complesso come illecito penale ontologicamente unitario sia per "fatto" che per "offesa" si dimostra in grado di delegittimare l'obiezione costante: quella per cui rimane in fin dei conti questione ermeneutica anche l'individuazione di quelle ipotesi in cui l'unica offesa penale sia in realtà la risultante della sommatoria di una pluralità di interessi semplici vulnerati. Così "pensato", il fenomeno del reato plurioffensivo rimarrebbe variabilmente riscontrabile all'avvertirsi di una complessità dell'offesa, quando cioè la legge penale si offra a tutelare, in

²⁵ Si badi come la giurisprudenza risulti orientata ad accogliere una nozione lata di reato complesso (Cass., Sez. I, 16 aprile 1984, Amendola) ravvisandolo ad esempio nella previsione del capoverso dell'art. 567 c.p. che ricomprenderebbe in sé il delitto di falso ideologico documentale (Cass., Sez. VI, 18 febbraio 1994, Cacciatore, in *Mass. Uff.*, n. 198884), ed ancora nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, a sua volta assorbente gli estremi del danneggiamento (Cass., Sez. I, 4 maggio 1977, Natale, in *Mass. Uff.*, n. 137310). Precisamente, la figura del c.d. reato complesso in senso lato è da intendersi come quel reato che comprende in sé un altro reato con l'aggiunta di almeno un elemento ulteriore non costituente reato (ad esempio l'abrogata figura dell'oltraggio a pubblico ufficiale derivante dall'aggiungersi agli estremi del delitto di ingiuria degli elementi della qualifica del soggetto passivo e dell'essere avvenuta l'offesa a causa o nell'esercizio delle funzioni dello stesso). In questa categoria rientrerebbe, quale sua *species*, anche il c.d. reato progressivo caratterizzato dalla gravità crescente dell'offesa ad un medesimo bene, v. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2011, 487; DE MARSICO, *Diritto penale. Parte generale*, Napoli, 1937, 255.

²⁶ RANIERI, *Il reato complesso*, cit., 114 ss.

²⁷ RANIERI, *Il reato complesso*, cit., 51 ss.

unità strutturale, una pluralità di interessi, eventualmente o piuttosto necessariamente concorrenti²⁸, tali che la lesione di uno, per essere giuridicamente rilevante ad un certo titolo, dovrà contemporaneamente agganciarsi all'offesa dell'altro²⁹.

Tuttavia, è esattamente l'art. 84 c.p. a scrivere di una diversa realtà normativa, in cui ciascuna norma si incarica di proteggere il solo, unitario interesse selezionato tramite il filtro della descrizione di un fatto (tipico) singolare. Nei casi in cui tale rappresentazione descrittiva combini infatti situazioni già di per sé rilevanti in termini di fattispecie astratte, portatrici quindi ciascuna di un proprio disvalore, l'ipotesi incriminatrice che ne deriva, sebbene strutturalmente complessa, esprime un autonomo, ed ancora una volta semplice, significato offensivo, discendente dalla individuazione dell'unico bene giuridico capace di venire in rilievo dall'angolo di visuale adottato dal legislatore nel fotografare quell'accadimento umano³⁰. Nemmeno in queste ipotesi di reato complesso, in sostanza, l'ordinamento ammette in genere che si abbia a ricostruire una "offesa in termini complessi": il disvalore sanzionato ex art. 84 c.p., difatti, non è dettato dal sommarsi delle offese che fanno l'*in se* di ciascuno dei fatti penalmente rilevanti convocati a strutturarli, ma è rispetto ad esse distintamente determinato.

Il co. 1 del disposto dell'art. 84 c.p. si presta alla verifica di questa proposta lettura prescrivendo per il reato complesso una cornice edittale autonoma³¹, guidata dalla proporzione tra la pena ed il disvalore alla cui repressione-prevenzione quella si muove³², e svincolata dalla logica del concorso dei reati³³ ove invece tutti gli interessi coinvolti rimangono distintamente percepiti

²⁸ Si pensi alla plurioffensività tradizionalmente ascritta ai reati contro la fede pubblica, in tema GRANDE, *Falsità in atti*, in *Dig. Pen.*, V, Torino, 1991, 56.

²⁹ GALLO M., *Dolo (diritto penale)*, in *Enc. Dir.*, XIII, Milano, 1964, 790.

³⁰ Per la costante affermazione secondo cui il reato complesso è un caso di unificazione giuridica ovvero di fusione legislativa, v. SINISCALCO, *Il concorso apparente di norme nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 1961, 171; MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna, 1966, 265 ss.

³¹ In proposito, v. PIACENZA, *Reato complesso*, in *Noviss. Dig. It.*, XIV, Torino, 1976, 966.

³² I tempi e la misura della riflessione accennata nel testo impongono di rinviare interamente per gli approfondimenti sull'argomento, in particolare a BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. It.*, XIX, Torino, 1973, 92; FIANDACA, Nota a Corte cost., n. 341 del 1994, in *Foro it.*, I, 1994, 2586 ss.; PADOVANI, STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Bologna, 1996, 110 ss.

³³ A paradigma la rapina, ove la pena stabilita è superiore rispetto a quella derivante dal cumulo sanzionatorio di furto e violenza privata, v. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 1995, I, 752.

bili.

Così, nel co. 1 dell'art. 84 c.p. sta scritta la regola giuridica, del reato monofensivo. È al co. 2 del medesimo art. 84 c.p. che si stabilisce l'eccezione, con l'ammettere la configurabilità di un reato "veramente" plurioffensivo.

Nelle ipotesi in cui, eccezionalmente, a fronte dell'unità tipica di reato v'è l'eco di una pluralità di offese rispetto ad altrettanti interessi, tante offese quante le fattispecie che si assommano entro l'ipotesi incriminatrice complessa, allora la stessa legge penale prescrive l'eccezione e in questa sede dichiara doversi computare separatamente il pregiudizio arrecato ai diversi beni. Ciascuno di essi rimane infatti ancora autonomamente individuabile e valutabile nella propria dimensione offensiva, sicché la disposizione, per la determinazione della sanzione da attribuire al reato complesso, non potrà che riferirsi alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, soggiacendo, nel doveroso rispetto della rammentata "supremazia" del principio di proporzione della misura sanzionatoria³⁴, alla preclusione del superamento dei limiti massimi indicati negli artt. 78 e 79 c.p. a comune contenimento delle ipotesi di concorso di reati³⁵.

4. Ne discendono corollari "di sistema", che dagli argomenti della complessità e dell'offensività del reato, tornano verso la sistematica dei delitti (in senso lato) patrimoniali, in cui si inserisce pure la menzionata pronuncia delle Sezioni Unite.

Da una canto, ne rimane radicata la tesi che ravvede sempre (di regola) "unico" il soggetto passivo di situazioni tipiche complesse, così unico il soggetto passivo dell'estorsione come della rapina, pure se chi patisce violenza o minaccia è altri rispetto a chi subisce gli effetti patrimoniali negativi della reazione costretta/spossessamento, e ciò esattamente in ragione della prevalenza da accordarsi - nell'economia "raffigurativa" prima e valutativa poi del delitto -

³⁴ Nel senso che trattasi di disposizione particolare concernente la pena, MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme*, cit., 511 ss.

³⁵ Sottolineano la mancanza di applicazione pratica nel codice penale del capoverso citato (che potrebbe quindi trovare applicazione soltanto nell'ambito della legislazione speciale, non essendo state ivi individuate ipotesi nelle quali «la legge, per la determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono»), PAGLIARO, *Il reato*, in *Trattato di diritto penale. Parte generale*, II, diretto da Grosso, Padovani, Pagliaro, Milano, 2007, 451; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2010, 691, nota 24.

alla lesione al patrimonio rispetto a quella alla persona³⁶.

Si ha in mente, nell'esemplare ipotesi di rapina, il fatto di malviventi che facciano irruzione in banca, per sottrarre la liquidità di cassa, e costringano i vari clienti che in quel momento si trovino all'interno dei locali a sdraiarsi per terra: vi è l'integrarsi di una unica fattispecie di rapina per chi considera rilevante solo il bene patrimonio, più rapine per chi ritiene il delitto ex art. 628 c.p. un reato plurisoggettivo/plurioffensivo³⁷. La soluzione che si intende formulabile in forza della lettura proposta in queste righe dirige puntualmente verso il primo approdo: così, in situazione in cui violenze e minacce siano portate in aggressione a più persone aventi congiuntamente la detenzione delle cose sottratte, e siano realizzate contestualmente o in un immediato succedersi di comportamenti riconducibili ad unica volontà criminale, si dovrà ritenere esistente un unico reato di rapina³⁸.

Condiviso questo risultato, non rimane travolta l'idea giurisprudenziale per cui in simili casi - ancora ad emblema vi è la rapina - il risarcimento "attenuante" di cui alla prima ipotesi dell'art. 62 n. 6 c.p. debba riferirsi sia al danno conseguente alla sottrazione della cosa, sia al danno conseguente alla violenza³⁹. L'argomentazione non può però, rettamete, procedere per la strada "usuale", quella dell'unificazione legislativa in reato complesso tra furto (per cui parte offesa è chi subisce il danno patrimoniale) e violenza privata (in cui la parte offesa soffre un danno non patrimoniale), nel senso che «*entrambi debbano essere risarciti perché l'unità del delitto e della pena non consentirebbe di attribuire rilevanza al risarcimento dell'uno o dell'altro soltanto, considerando attenuato il furto e non la violenza e viceversa*»⁴⁰. Piuttosto, il «danno complesso» che empiricamente può configurarsi nei casi di specie, in rilievo ex art. 62 n. 6, prima parte, c.p. (l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile,

³⁶ BRUNELLI, *Rapina*, in *Dig. Pen.*, XI, Torino, 1996, 19.

³⁷ BRUNELLI, *Rapina*, cit., 19.

³⁸ V. G.i.p. Napoli, 18 giugno 2010, n. 1410, in *DeJure*, in fattispecie di due rapinatori che avevano programmato l'impossessamento di denaro e di una auto, ponendo in essere comportamenti minacciosi verso il cassiere per la consegna del denaro e verso il possessore delle chiavi dell'auto.

³⁹ Analoga l'argomentazione spesa in tema di delitto ex art. 630 c.p. da Cass., Sez. II, 13 giugno 1983, Puddu, in *Cass. pen.*, 1985, 1564 ss., che sottolinea la duplicità dell'offesa al patrimonio ed alla libertà personale.

⁴⁰ Cass., Sez. II, 17 giugno 1966, D'Emanuele, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, 265 ss. V. anche Cass., Sez. II, 13 novembre 1984, Montegrando, in *Riv. pen.*, 1985, 664 ss.; Id., Sez. II, 6 dicembre 1984, Mele, in *Mass. Uff.*, n. 168640. Ancora cfr. Cass., Sez. II, 31 marzo 1989, Lo Russo, in *Mass. Uff.*, n. 181754; Id., Sez. II, 7 novembre 2000, Ursi, *ivi*, n. 217887.

mediante le restituzioni), origina dalla sommatoria degli effetti pregiudizievoli subiti e dal danneggiato, ricompreso nell'estesa categoria dei "risarcibili" di cui all'art. 185 c.p.⁴¹, e dall'offeso, unica "vittima" del reato *de quo*⁴².

Ci si riferisce con ciò alla dicotomia, oramai ben assimilata dall'interprete del diritto penale, che figura nella persona offesa il soggetto passivo del reato, ovvero il titolare del bene giuridico protetto dalla norma violata; nel danneggiato, invece, legittimato a far valere la propria pretesa risarcitoria avente ad oggetto le conseguenze civilistiche del reato⁴³, chi abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato stesso⁴⁴. Dicotomia che per l'appunto si scioglie al contatto con la trasversale categoria dell'"avente diritto al risarcimento del danno da reato", nelle cui fila si contano tutti i titolari di tutti gli interessi protetti, anche indirettamente, dalla norma penale⁴⁵: sostanzialmente ammessa l'esistenza di reati "comunque" offensivi di più di un bene giuridico, si considerano difatti danneggiate anche le persone offese titolari di quei beni violati dal fatto di reato che pure risultano diversi dall'interesse giuridico sotto la cui "rubrica" la fattispecie è descritta⁴⁶.

A rimanere segnata è la definitiva spallata all'idea di una "offesa plurale", nel cui ambito il «danno da reato» «concretizza un aspetto dell'offesa tipica del reato», dovendo, in parte, con essa coincidere⁴⁷. Nell'alternativa ottica dell'unicità dell'interesse ("prevalente"), il danno è invece capace di sconnettersi dal disvalore penale, coprendo gli interessi anche "mediatamente" protetti dalla norma incriminatrice, per cui tale nozione non deve necessariamente

⁴¹ Nel senso che l'attenuante vada intesa in funzione dell'art. 185 c.p., e pertanto, risulti applicabile a qualsiasi reato, ogni qualvolta ne sia derivato un danno patrimoniale o non patrimoniale suscettibile di riparazione a norma delle leggi civili nelle forme delle restituzioni o del risarcimento v. Cass., Sez. Un., 1 febbraio 1992, Scala ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 189183.

⁴² Una lettura costituzionalmente orientata dei «casi previsti dalla legge» cui fa riferimento l'art. 2059 c.c. impone, secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, che il danno non patrimoniale sia risarcibile - tra le tre ipotesi enucleate - quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento ancorchè privo di rilevanza costituzionale, Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, A.L. c. S.F., in *Giur. it.*, 2009, 61.

⁴³ In termini Cass., Sez. VI, 7 dicembre 1995, Belloni, in *Cass. pen.*, 1996, 2976 ss.

⁴⁴ V. *amplius* sul distinguo FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, Milano, 1999, 58 ss., e 107 ss. per l'approfondimento dell'elaborazione del concetto di danno e di danno risarcibile; nonché ID., *Risarcimento e/o riparazione del danno e/o dell'offesa nel diritto penale: una questione di inalterata attualità*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, Torino, 2011, 1015 ss.

⁴⁵ FROSALI, *Reato, danno e sanzioni*, Padova, 1932, 226 ss., 233, 238, 242 ss.

⁴⁶ ANTOLISEI, *L'offesa e il danno nel reato*, cit., 118 ss.

⁴⁷ DURIGATO, *Rilievi sul reato plurioffensivo*, Padova, 1972, 77 ss.

te coincidere con la violazione dell'interesse la cui offesa è essenziale per aversi l'integrazione del reato⁴⁸.

Una simile stratificazione di piani entro il concetto di "danno risarcibile" ha peraltro dalla sua proprio la disciplina codicistica. Difatti, nella menzionata attenuante della "riparazione totale del danno", il termine in questione rinvia ad una nozione in senso civilistico come lesione patrimoniale o non patrimoniale ma economicamente risarcibile (art. 185, co. 2, c.p.; art. 2059 c.c.)⁴⁹, di tal ch , a differenza della attenuante della speciale tenuit  del danno espressamente limitata ai soli delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, essa   applicabile ad ogni reato che abbia di fatto cagionato un danno risarcibile, prescindendo dalla obbiettivit  giuridica del reato stesso⁵⁰. Di contro, solo nella seconda delle due diverse attenuanti contemplate nel medesimo articolato dell'art. 62 n. 6 c.p. (*id est*, il c.d. ravvedimento operoso, per essersi il reo prima del giudizio ... adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato), il danno   considerato - unitamente al pericolo di danno - nel suo significato penalistico, ossia quale lesione "del" bene giuridico specificamente tutelato dalla norma incriminatrice⁵¹.

5. Su questo sfondo, la necessaria uni(cit ) dell'offesa penale, agganciata al singolo reato⁵², sta e rimane scissa dalla eventuale pluralit  dei danni "rimborstabili". Si dovr  pertanto rimbastire anche la spiegazione della disciplina circostanziale di cui agli artt. 61 n. 7 e, in particolare, 62 n. 4 c.p., che, scrivendo il distinguo tra delitti contro il patrimonio e («o») quelli che comunque offen-

⁴⁸ V. FONDAROLI, *Illecito penale*, cit., 206 s.

⁴⁹ Cass., Sez. VI, 8 ottobre 1993, Prini, in *Mass. Uff.*, n. 196123; Id., Sez. I, 6 aprile 2005, Avitabile, *ivi*, n. 231575.

⁵⁰ Cass., Sez. V, 21 ottobre 1981, Bole, in *Cass. pen.*, 1983, 621 (nella fattispecie la circostanza attenuante   stata ritenuta operativa anche rispetto al reato di spendita di monete false). Cfr. Cass., Sez. IV, 2 marzo 2011, Di Gioia, in *Mass. Uff.*, n. 249937, con riguardo a lesione personale colposa.

⁵¹ Cass., Sez. VI, 11 maggio 1989, Sii, in *Cass. pen.*, 1991, 1766; Id., Sez. I, 6 aprile 2005, Avitabile, cit. Sul punto v. FONDAROLI, *Illecito penale*, cit., 246.

⁵² Significativa la risoluzione di Cass., Sez. Un., 27 novembre 2008, Chiodi, in *Mass. Uff.*, n. 241755, per cui nel reato continuato la gravit  del danno va accertata con riguardo a quello cagionato da ciascuna violazione di legge, e si applica solo ai reati a cui si riferisce (cfr. Cass., Sez. III, Lamanna, 21 ottobre 1993, *ivi*, n. 195943; Id., Sez. VI, 12 giugno 2007, Bortolotto ed altro). Si rimpongono cos  i termini di un ragionamento che aveva indotto la stessa Suprema Corte a diverso avviso, col precisarsi come non si debba tener conto del danno cagionato da ogni singola violazione ma del complesso del danno cagionato dalla somma delle violazioni (Cass., Sez. VI, 4 ottobre 1999, De Vecchis, cit.; Id., Sez. II, 9 maggio 2000, Vignuzzi, in *Mass. Uff.*, n. 217278).

dano il patrimonio, è sembrata lasciar intendere proprio l'esistenza sistemica di "delitti contro" un dato bene giuridico contestualmente offensivi anche di altro interesse, altro (o altri) rispetto a quello che il legislatore abbia inteso voler privilegiare nella caratterizzazione del «*disvalore giuridico-penale del fatto*»⁵³. Insomma, si avrebbe in queste righe una implicita ammissione del costruito del reato plurioffensivo⁵⁴, che peraltro ben vestirebbe anche la figura della rapina secondo l'opinabile apprezzamento della dibattuta decisione delle Sezioni Unite, secondo cui lo spazio di tutela dell'intangibilità del possesso converge con quello di protezione della sicurezza e libertà della persona.

A banco di prova si pone tra i molti il delitto di concussione, che l'impostazione maggioritaria vuole offensivo in primo luogo del buon andamento, del prestigio e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, ed in via secondaria del patrimonio e/o del diritto all'autodeterminazione del soggetto privato concusso⁵⁵. In tal senso allora annoverabile tra i delitti che, pur non essendo contro il patrimonio, comunque lo offendono⁵⁶.

V'è tuttavia una diversa opzione esegetica da "sperimentare" su un simile testo normativo, che si connette alla regola di un solo "senso" offensivo di ogni fatto di reato. Alla stregua di tale opinione trattasi difatti di circostanze la cui operatività è connessa (tra l'altro) al cagionarsi alla persona offesa dal reato - reato che comunque offenda il patrimonio - di un danno patrimoniale di rilevante gravità, o, rispettivamente, di speciale tenuità, sicché il danno qui inteso rilevante è solo quello cagionato al soggetto passivo, vale a dire l'offesa penale e non il danno civile. Ciò convince a ricondurre l'espressione che caratterizza i fatti di reato come "comunque offensivi del patrimonio" entro una precisa area semantica, che lascia "comunque" protagonista il solo valore "patrimonio". E' questo profilo, "costitutivo" e tranciante, che li accorpa a quelli «con-

⁵³ BRICOLA, *L'offesa e il danno patrimoniale nel delitto di contrabbando*, in *Riv. pen.*, 1959, I, 354; in ID., *Scritti di diritto penale*, a cura di Canestrari, Melchionda, Milano, 1997, 2829.

⁵⁴ FONDAROLI, *Illecito penale*, cit., 188 ss. Per il distinguo tra i vari orientamenti sul punto, v. PADOVANI, *Circostanze del reato*, in *Dig. Pen.*, II, Torino, 1988, 219; ed anche SANTORO, *Circostanze del reato (diritto penale comune)*, in *Noviss. Dig. It.*, III, Torino, 1974, 278, per cui la categoria comprende i reati caratterizzati non solo dall'aver provocato comunque un danno patrimoniale ma anche dal fatto che tale danno sia stato provocato proprio alla persona offesa dal reato. Altri invece preferiscono un'accezione più ampia della categoria, come comprendente tutti quei reati che offendano, oltre che il bene direttamente tutelato dalla norma, anche il patrimonio del soggetto passivo, così MALINVERNI, *Circostanze del reato*, in *Enc. Dir.*, VII, Milano, 1960, 82.

⁵⁵ V. PIOLETTI, *Concussione*, in *Dig. Pen.*, III, Torino, 1989, 3; PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, I, *Delitti contro la pubblica amministrazione*, Milano, 2008, 131 ss.

⁵⁶ Così FONDAROLI, *Illecito penale*, cit., 243.

tro il patrimonio» - tra gli altri, il furto⁵⁷ o piuttosto l'usurpazione, la deviazione/modificazione ex art. 632 o l'occupazione ex art. 633, co. 1, il danneggiamento di cui al primo co. dell'art. 635 o il delitto ex art. 636 c.p. - sebbene al pregiudizio del bene giuridico qui si giunga attraverso modalità comportamentali che non si limitano a toccare la "cosa" o l'insieme di "cose" di patrimoniale rilievo, ma, emblematicamente, coinvolgono la fisicità e/o la personalità dell'individuo. Nondimeno, la particolare postura del singolo tipo normativo assorbe simili profili personali, senza immettere la fattispecie del caso nel cono dei crimini contro la persona⁵⁸.

Possono allora sovvenire quali esempi in questo campo - che è e rimane ben distinto dall'eterogeneo settore dei "delitti determinati da motivi di lucro" (interpellato "a parte" nel dettato delle richiamate ipotesi circostanziali) - le figure già citate di rapina ed estorsione, nonché la fattispecie ex art. 648 c.p., nel cui seno l'aggressione al valore economico del bene oggetto dell'ipotesi delittuosa è veicolata da modalità comportamentali che intaccano negativamente l'attività di accertamento giudiziale dei reati (per dirla con le parole del codice, l'amministrazione della giustizia)⁵⁹. Ne rimane invece fuori la categoria dei delitti di falso, non annoverandosi in questo contesto il danno patrimoniale come elemento tipico e costante dell'ipotesi criminosa, piuttosto trattandosi di reati che solo eventualmente possono determinare conseguenze economiche deleterie⁶⁰; al pari non coinvolti in questa sotto-sistematica sono i reati in materia di sostanze stupefacenti, risultando gli stessi lesivi di valori costituzionali attinenti alla salute pubblica, alla sicurezza ed all'ordine pubblico, alla salvaguardia del sociale⁶¹; né vi si comprendono i delitti contro la vita e

⁵⁷ V. Trib. Padova, 11 marzo 2011, F.Z., in *La Legge Plus Ipsoa*.

⁵⁸ Cfr. l'analogo ragionare, ma sulla scorta di divergenti presupposti, di App. Milano, 26 luglio 2010, L.M. ed altri, in *La Legge Plus Ipsoa*, secondo la cui motivazione: «La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sebbene riferibile al reato di rapina, non lo è per il reato di violenza privata previsto dall'art. 610 c.p. In tal senso, infatti, la predetta circostanza attenuante trova applicazione solo per quei delitti che offendono il patrimonio, ovvero per i delitti plurioffensivi che, stante l'astratta previsione della legge, oltre ad offendere, in via primaria, un determinato bene o interesse di natura non patrimoniale, producono, in via secondaria, come evento tipico, ossia come risultato costante della condotta incriminata, un pregiudizio al patrimonio, pur non essendo questo il bene specificamente protetto. Non è quindi applicabile la circostanza suddetta alla violenza privata che solo occasionalmente può produrre effetti economici dannosi, non essendo l'offesa al patrimonio prevista tra i suoi elementi costitutivi».

⁵⁹ App. Trieste, 14 settembre 2010, C.P. e altri, in *La Legge Plus Ipsoa*.

⁶⁰ App. Campobasso, 26 febbraio 2009, G.L., in *La Legge Plus Ipsoa*.

⁶¹ Cass., Sez. VI, 30 marzo 1999, Chanovi, in *Cass. pen.*, 2000, 3002. V. anche Id., Sez. VI, 18 gennaio 2011, Bagoura, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 947.

l'incolumità individuale⁶².

Sullo sfondo della (generale) monoffensività del reato - principio da cui sono scaturite queste riflessioni - si estraggono così, ancora una volta, una regola ed una eccezione capaci di definire e mantenere un equilibrio interno al sistema penale.

La regola generale attenuante *ex art. 62 n. 4 c.p.* s'è detta difatti connessa alla struttura offensiva dell'illecito penale, connessa cioè ai delitti contro il patrimonio o che "comunque" il patrimonio offendano. L'eccezione a questa regola è posta direttamente da talune speciali previsioni circostanziali, legate a peculiari fattispecie incriminatrici: la "specialità" si rende infatti necessaria ogni qual volta ci si trovi fuori del perimetro applicativo disegnato dall'anzidetta regola, quindi fuori della tutela penale del patrimonio. Il pensiero corre allora all'art. 311 c.p., che rispetto ai delitti contro la personalità dello Stato sancisce la diminuzione delle pene comminate quando (tra l'altro) per la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti di lieve entità; e all'art. 323 *bis* c.p., che consente di attenuare la misura sanzionatoria a fronte della particolare tenuità del danno cagionato dai delitti contro (buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione tipizzati coi fatti previsti dagli artt. 314, 316, 316 *bis*, 316 *ter*, 317, 318, 319, 319 *quater*, 320, 322, 322 *bis* e 323⁶³, indubitatamente lontani da una collocazione - per fatto e disvalore - "necessariamente patrimoniale".

⁶² Cass., Sez. IV, 19 febbraio 1990, Broccolo, in *Riv. pen.*, 1991, 79, in fattispecie di omicidio colposo.

⁶³ V. Cass., Sez. VI, 9 giugno 2011, Freddi, in *Mass. Uff.*, n. 250837, secondo cui l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 deve intendersi assorbita nella ipotesi specifica contemplata dall'art. 323 *bis* c.p.